

Convegno degli Economi diocesani

Salerno - 26/27/28 febbraio 2018

"Amministrazione dei beni ecclesiali: competenza e trasparenza"

Articolo desunto dal mensile e della comunità parrocchiale "Orientamenti Pastoralisti" 11/2017

Il decreto conciliare *Presbyterorum ordinis*, ricorda espressamente ai sacerdoti che devono amministrare i beni, ecclesiastici «per quegli scopi per il cui raggiungimento la Chiesa può possedere beni temporali, vale a dire: l'organizzazione del culto divino, il dignitoso mantenimento del clero, il sostenimento delle opere di apostolato e di carità, specialmente a favore dei poveri». In che misura e con quale priorità tali scopi debbano essere perseguiti, dipende dal giudizio prudente dei pastori che devono poter reggere la missione della Chiesa in mezzo alla gente e nel territorio in cui essa vive, usufruendo degli organismi di partecipazione che, sono il Consiglio pastorale parrocchiale e il Consiglio degli affari economici.

Come ricorda chiaramente l'Istruzione in materia amministrativa della CEI del 2005, al, n. 102, e il Canone di diritto canonico, il parroco, in quanto «pastore» di una determinata comunità di fedeli, ne è responsabile non solo sotto il profilo sacramentale, liturgico, catechetico e caritativo, ma anche sotto il profilo amministrativo; ne è, infatti, il legale rappresentante e l'amministratore unico nell'ordinamento canonico e in quello statale.

Ovviamente la responsabilità amministrativa del parroco è esercitata sotto l'autorità del vescovo diocesano, in quanto la Comunità parrocchiale è diramazione sul territorio della Chiesa particolare. Si tratta di una responsabilità che esige di essere esercitata «con la collaborazione di altri presbiteri o diaconi e con l'apporto dei fedeli laici». Anche se è una responsabilità personale, alla quale il parroco non può rinunciare e che non può demandare ad altri. Nemmeno l'ordinario diocesano può sostituirsi alla responsabilità diretta e personale del parroco, se non in caso di negligenza.

Detta responsabilità ha carattere globale, in quanto abbraccia tutte le attività di cui la parrocchia è titolare, comprese, ad esempio, l'oratorio e la scuola materna. Inoltre, è da tenere in particolare considerazione l'obbligo di garantire con giuramento davanti all'ordinario, prima di incominciare l'incarico, di «svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative», e la necessità di adempiere il proprio compito «in nome della Chiesa, a norma del diritto» e «con la diligenza di un buon padre di famiglia».

Il parroco, amministratore unico della persona giuridica che è la parrocchia è coadiuvato dal Consiglio per gli affari economici nell'amministrazione della stessa. Il Consiglio per gli affari economici è obbligatorio, e anche se non ha compiti deliberativi, questo non sminuisce il valore dei pareri offerti dai componenti il Consiglio; pertanto, nessun parroco può amministrare da solo i beni mobili, immobili e finanziari della parrocchia di cui ha la cura pastorale.

Nel concreto, il CPAE dovrebbe aiutare il parroco nelle seguenti funzioni:

- curare la conservazione e manutenzione degli edifici, attrezzature, mobili, arredi e di quanto appartiene alla parrocchia, usando particolarmente premura per il patrimonio artistico e storico;
- esaminare e dare il proprio parere su contratti, preventivi, piani di finanziamento e di impiego di capitali, sul movimento del personale in servizio di attività parrocchiali;
- condividere con il parroco l'impegno di provvedere a soddisfare alle esigenze economiche della comunità parrocchiale, in particolare all'equo sostentamento del clero, al giusto compenso del personale religioso e laico comunque impegnato in attività liturgiche e pastorale, all'adempimento degli obblighi assicurativi e previdenziali del medesimo e di altri obblighi legislativi e fiscali dell'ente parrocchia;
- esaminare e firmare i bilanci preventivi e consuntivi annuali dell'amministrazione parrocchiale, copia dei quali deve essere trasmessa al Consiglio diocesano per gli affari economici entro il mese di marzo di ogni nuovo anno;
- farsi attento e sensibile alle esigenze degli organismi inter-parrocchiali e diocesani, in particolare degli istituti previsti al can. 1274, per contribuire adeguatamente al loro funzionamento a vantaggio di tutta la Chiesa diocesana.

Di particolare importanza, nell'ambito dell'amministrazione, sono il rendiconto e il preventivo annuale, due

strumenti contabili per una adeguata gestione del patrimonio degli enti ecclesiastici. Infatti, la redazione accurata e fedele del rendiconto annuale è la prova più evidente di una amministrazione parrocchiale corretta, ordinata e trasparente.

Il rendiconto è un utile strumento a servizio della progettazione pastorale per passare dagli intenti estemporanei, a una progettualità che nasca dall'osservazione delle molteplici componenti della realtà; dal discernimento di quello che risulta prioritario per dare risposte attraverso iniziative da promuovere e sostenere nei vari ambiti: catechesi, liturgia, carità, o per interventi strutturali da realizzare. Tutto questo logicamente non è pensabile che possa farlo un prete da solo, ancor più se è parroco. Il criterio fondamentale della trasparenza viene realizzato mediante una corretta informazione ai fedeli dell'amministrazione parrocchiale.

Questo è un capitolo che non ha trovato ancora delle modalità pratiche di attuazione condivise all'interno della diocesi. Si ritiene però che similmente agli obblighi di presentazione del bilancio dell'ente diocesi da parte del vescovo al Consiglio presbiterale e Consiglio pastorale diocesano, così sia necessario che il Consiglio pastorale parrocchiale venga investito di tale funzione di corresponsabilità ecclesiale.

Infine, un dovere specifico della realtà italiana riguarda l'impegno di promozione del sostegno economico alla Chiesa: l'otto per mille le offerte deducibili, le rendite degli istituti diocesani per il sostentamento del clero. Il sistema ha attuato il principio della perequazione e della condivisione dei beni. In questo ambito è necessario attuare un percorso di sensibilizzazione e di formazione che coinvolga direttamente i CPAE aiutandoli a uno sguardo ecclesiale che va oltre il confine della propria parrocchia. Sarebbe per questo opportuno e necessario stabilire in sede diocesana, che almeno un rappresentante del CPAE si dedichi a questa promozione in favore di tutta la comunità cristiana, perché sia formata e informata correttamente.

Da ultimo, è da considerare che il parroco è amministratore, non proprietario dei beni della parrocchia ed è tenuto a curare diligentemente gli immobili e gli arredi di pertinenza del complesso parrocchiale, anche se questo sia di proprietà di un ente diverso dalla parrocchia, in modo da evitarne il deperimento. Egli deve pertanto provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tali beni, non permettendo che eventuali trascuratezze nella manutenzione ordinaria rendano necessari costosi interventi di manutenzione straordinaria. Se la parrocchia non è in grado di provvedere, il parroco è tenuto a darne tempestiva segnalazione all'Ufficio amministrativo diocesano.